



CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Prot. n. 2280
(citare nella risposta)

Serv. **MB** Area 4

Rifer

Allegati

08 MAR. 2007

00187 Roma.....
VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585
Tel. +39 06.42.03.161 - Fax +39 06 48912336
Url: <http://www.cng.it> E-Mail: cng@cng.it

Oggetto: Rendimento energetico in edilizia.

Ai Signori
Presidenti dei Consigli
dei Collegi dei geometri

Ai Signori
Presidenti dei Comitati Regionali

Ai Signori Componenti dei
Comitati Ristretti
- Edilizia e Lavori Pubblici
- Sicurezza

Ai Signori
Consiglieri Nazionali

LORO SEDI

In riferimento all'oggetto ed alla nostre precedenti note prot. n. 673 del 24 gennaio u.s. e prot. n. 1711 del 22 febbraio u.s., si conferma che sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio u.s., è stato pubblicato il Decreto 19 febbraio 2007 recante "*Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1 comma 349, della legge 27 dicembre 2006 n. 296*".

Nel merito, si ritiene opportuno evidenziare, stante la espressa previsione della figura del geometra, quale tecnico abilitato, come già comunicato con la nostra nota prot. n. 1861 del 27 febbraio 2007, che il decreto prevede, tra l'altro:

1. fra le spese per le quali spetta la detrazione l'art. 3, comma 1 - d), include "*le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) comprensive della redazione dell'attestato di certificazione energetica, ovvero di qualificazione energetica*";

2. i soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese (art. 4), per gli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5 sono tenuti a:
- **comma 1 - lettera a)** “acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei successivi articoli 6, 7, 8 e 9. Tale asseverazione può essere compresa nell’ambito di quella resa **dal direttore lavori** sulla conformità del progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs n. 192/2005”, come modificato dal D.Lgs 311/2006 (art. 3)¹
 - **comma 1 - lettera b)** “acquisire e a trasmettere **entro sessanta giorni dalla fine dei lavori** e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008, all’ENEA ovvero, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, la documentazione di cui ai successivi numeri 1 e 2, ottenendo ricevuta informatica, attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it disponibile dal 30 aprile 2007; in alternativa la medesima documentazione può essere inviata, entro i medesimi termini e a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007 – riqualificazione energetica”:
 1. copia dell’attestato di certificazione energetica, nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, ovvero, copia dell’attestato di qualificazione energetica per i casi di cui all’articolo 5, comma 2, contenente i dati elencati nello schema di cui all’allegato A al presente decreto; l’attestato di certificazione energetica, ovvero di qualificazione energetica, è prodotto da un tecnico abilitato, che può essere il medesimo tecnico che produce l’asseverazione di cui alla lettera a).
 2. la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui all’allegato E al presente decreto ai fini dell’attività di monitoraggio di cui all’articolo 11.
 - **comma 1 - lettera c)** effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi **mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento**, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del

¹ Art. 3. Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

1. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.

3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il comune può richiedere la consegna della documentazione anche in forma informatica.».

soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Tale condizione è richiesta per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);

- o **comma 1 - lettera d)** "conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, la documentazione di cui alla lettera a), la ricevuta di cui alla lettera b), nonché le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), la ricevuta del bonifico bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale è stato effettuato il pagamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione. Nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni degli edifici di cui all'articolo 1117 del codice civile, va, altresì conservata ed esibita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori sono effettuati dal detentore, va altresì conservata ed esibita la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori"".

Nel precisare che, naturalmente, gli adempimenti di cui al punto 2 sono a carico della eventuale Committenza, si ritiene che la stessa avrà, nel tecnico che effettuerà i lavori, un primo interlocutore in grado di offrire chiarimenti, ove necessario.

Si segnala, inoltre, che gli **Allegati** al decreto in argomento offrono: il Modello di Attestato di qualificazione energetica (allegato A) e relative istruzioni, lo Schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio (allegato B), le Tabelle dei valori limite dell'indice di prestazione energetica (allegati C e D) e la Scheda informativa per gli interventi di cui all'art. 1, comma 344, 345, 346 e 347 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) (allegato E).


Per attinenza con la materia e completezza di informazione si comunica, infine, che.

- sulla G.U. n. 45 del 26/2/2007 è stato pubblicato il Decreto 19 febbraio 2007 "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387";
- sulla G.U. n. 54 del 6/3/2007 è stato pubblicato il D.Lgs 8 febbraio 2007 n. 20 "Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE).

A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.


IL CONS.RE RESP.LE

(Geom. Maurizio Savoncelli)



IL PRESIDENTE

(Geom. Piero Panunzi)



1 ti/